

R. Passarella
Incarto 6088, 6096,
6285, 6324, 6836,
6854, 6882

091 814 17 15

Bellinzona

30 settembre 2024

Incarti.

Incarto006088

01-10-2024 08:51:38



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE

- 1 OTT. 2024

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sulle istanze:

- 5 marzo 2024 del Municipio del Comune di Savosa
- 5 marzo 2024 del Municipio del Comune di Cadempino
- 22 aprile 2024 del Municipio del Comune di Lugano
- 18 settembre 2024 del Municipio del Comune di Massagno
- 18 settembre 2024 del Municipio del Comune di Vezia
- 18 settembre 2024 del Municipio del Comune di Manno
- 25 settembre 2024 del Municipio del Comune di Lamone



con cui si chiede l'approvazione della convenzione multilaterale tra i suddetti Comuni e Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL SA) relativa all'elettrificazione della Linea 5 TPL;

preso atto che la convenzione è stata adottata:

- dal Consiglio comunale di Vezia in data 14 dicembre 2023;
- dal Consiglio comunale di Cadempino in data 18 dicembre 2023;
- dal Consiglio comunale di Lamone in data 18 dicembre 2023;
- dal Consiglio comunale di Manno in data 18 dicembre 2023;
- dal Consiglio comunale di Massagno in data 18 dicembre 2023;
- dal Consiglio comunale di Savosa in data 18 dicembre 2023;
- dal Consiglio comunale di Lugano in data 19 febbraio 2024;

ritenuto che le relative pubblicazioni hanno avuto luogo, nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

sentita la Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio,

considerato,

la presente convenzione è volta a disciplinare la partecipazione dei Comuni serviti dalla linea 5 del trasporto pubblico urbano del Luganese di cui TPL SA è concessionaria; la convenzione regola in particolare la ripartizione della quota parte comunale fra i Comuni serviti dei costi supplementari generati dal passaggio alla gestione della stessa tramite mezzi a propulsione elettrica.

Va sottolineato che la convenzione in questione non può influenzare né intaccare in alcun modo gli altri obblighi - in particolare di carattere finanziario - posti in capo ai Comuni interessati in applicazione della Legge federale sul trasporto di viaggiatori, dell'Ordinanza federale sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori e della Legge cantonale sui trasporti pubblici. Allo stesso modo, la convenzione non può pregiudicare altrimenti gli obblighi e i diritti del Cantone in virtù delle stesse norme o di accordi particolari.

Visto quanto precede, occorre precisare che la presente approvazione si limita unicamente agli aspetti relativi alla procedura di adozione delle convenzioni ai sensi dell'art. 193a LOC. Restano invece espressamente riservate le norme e procedure applicabili in virtù delle leggi settoriali applicabili, in particolare le competenze decisionali delle istanze competenti in applicazione delle

Decisione SEL del 30 settembre 2024

norme federali e cantonali che regolano l'organizzazione e il finanziamento del trasporto pubblico di viaggiatori.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio, gli artt. 193 e segg. LOC, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la convenzione tra i Comuni di Savosa, Cadempino, Lugano, Massagno, Vezia, Lamone e Manno e TPL SA per l'elettrificazione della linea 5 TPL. Sono riservati i punti seguenti.
 2. La presente approvazione si limita a quanto di pertinenza nella procedura di approvazione ai sensi degli artt. 188 e 193 segg. LOC. Sono riservate le norme, le competenze decisionali e le procedure applicabili in virtù di altre leggi speciali, segnatamente la Legge federale sul trasporto di viaggiatori, l'Ordinanza federale sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori e la Legge cantonale sui trasporti pubblici.
 3. Sono riservati i diritti dei terzi.
 4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 350.-- (trecentocinquanta), è a carico dei Comuni interessati in ragione di fr. 50.-- ciascuno.
 5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
 6. **Comunicazione e intimazione a:**
 - Municipio del Comune di Cadempino, 6814 Cadempino
 - Municipio del Comune di Lamone, 6814 Lamone
 - Municipio del Comune di Lugano, 6900 Lugano
 - Municipio del Comune di Manno, 6928 Manno
 - Municipio del Comune di Massagno, 6908 Massagno
 - Municipio del Comune di Savosa, 6942 Savosa
 - Municipio del Comune di Vezia, 6943 Vezia
 - Presidenti dei rispettivi Consigli comunali, per il tramite del Municipio
 - Direzione di TPL SA, 6963 Pregassona
- Invio interno a:
- Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio (dt-sm@ti.ch)

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca